

SENATO DELLA REPUBBLICA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 1958

(75ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio » (2236) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1179, 1181, 1182, 1183
AGOSTINO	1182, 1183
BATTAGLIA, <i>relatore</i>	1179, 1181, 1182, 1183
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1181, 1182
GRAMEGNA	1182
TERRACINI	1181, 1182, 1183
TUPINI	1181

« Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità, disciplinate da disposizioni particolari » (2249) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1176, 1178
AGOSTINO	1177, 1178
GRAMEGNA	1177, 1178
MOTT, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	1177, 1178
RAFFEINER, <i>relatore</i>	1176, 1177
TUPINI	1178

Conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali » (2287) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 1174, 1175
AGOSTINO	1175
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1175, 1176
GRAMEGNA	1175
LOCATELLI	1175
PIEGARI, <i>relatore</i>	1174, 1175
TUPINI	1175

« Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi » (2373) (D'iniziativa governativa e dei deputati Caiati ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1183, 1190
AGOSTINO	1190
BATTAGLIA	1190
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1190
MOLINELLI	1187
PIECHELE, <i>relatore</i>	1183, 1190
TERRACINI	1187, 1188, 1190
TUPINI	1189, 1190

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, Elia, Gramegna, Lepore, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Menotti, Molinari, Molinelli, Nasi, Piechele, Piegari, Raffainer, Schiavone, Spasari, Terracini e Tupini.

Intervengono l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Mott e il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

LOCATELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali » (2287) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, numero 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

PIEGARI, *relatore*. Per l'approvazione dei conti consuntivi delle amministrazioni provinciali e comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, vigevano le norme del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che per tale approvazione dettavano una procedura complessa. Dato che esisteva un arretrato notevole, per snellire la approvazione dei conti consuntivi suddetti,

col decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, si stabilivano delle norme particolari, norme che in sostanza consideravano approvati, con le opportune cautele, i conti presentati e per i quali non erano sorte contestazioni o avverso i quali non erano stati prodotti ricorsi di alcun genere. Qualora avesse avuto luogo qualche contestazione, la decisione sarebbe stata deferita al Consiglio di Prefettura.

La validità di queste norme fu prorogata successivamente con altri provvedimenti di legge; originariamente limitata al 31 dicembre 1950, fu poi prorogata, con appositi provvedimenti legislativi, al 31 dicembre 1952 e quindi al 31 gennaio 1955. Senonchè esisteva pur sempre un notevole arretrato, e poichè la procedura aveva risposto bene e si erano sistemate molte posizioni, col presente disegno di legge presentato alla Camera dei deputati si è voluto prorogare ancora questa procedura più agevole fino a due anni dalla approvazione della legge. Senonchè il disegno di legge è stagnato alla Camera dei deputati, sono passati i due anni, ed è stato approvato soltanto nel novembre 1957; venuto al Senato, è oggi sottoposto al nostro esame.

La finalità del disegno di legge era quella di prorogare ancora per due anni questa più agevole procedura; senonchè la Camera dei deputati ha modificato il testo proposto originariamente, il quale era il seguente:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, numero 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre la data del 31 dicembre 1956 », che erano precisamente i due anni dal proposto disegno di legge. Poichè la approvazione di esso alla Camera dei deputati è stata ritardata, e siamo arrivati al 1958, la Camera dei deputati ha modificato l'ultima frase dell'articolo con la seguente: « e, in ogni modo, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge », intendendo riferirsi al disegno di legge che andava ad approvare. Senonchè questa frase, riferita, come risulterebbe dall'attuale formulazione, alla legge del

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)75^a SEDUTA (14 febbraio 1958)

1954, fa decorrere i due anni dal 1954; invece l'intenzione era quella che la proroga decorresse da oggi. Allora occorre rettificare questo errore, evidentemente materiale, sostituendo alle parole: « non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge », le altre: « non oltre il 31 dicembre 1960 », in maniera che noi fissiamo il decorso del biennio dal 1958 al 1960, e allora la norma è chiara.

Questo è l'emendamento che sottopongo alla Commissione.

PRESIDENTE. È un chiarimento opportuno.

LOCATELLI. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge; ci rincresce soltanto che debba tornare alla Camera dei deputati; ma è ovvio che le osservazioni del senatore Piegari sono giuste.

AGOSTINO. Non giunge in ritardo questa legge? Non è scaduto il termine precedente?

PIEGARI, *relatore*. Il termine precedente era fissato con legge 7 aprile 1954, la quale stabiliva una proroga di due anni.

AGOSTINO. Dobbiamo avere la sicurezza che si sana la situazione passata; mi pare che giungiamo in ritardo e proroghiamo un termine scaduto da tempo. Bisogna sanare le situazioni irregolari con una legge e poi stabilire un ulteriore termine di validità della procedura di cui trattasi.

TUPINI. Se noi accettiamo il termine del 1960 abbiamo fatto una cosa e l'altra.

AGOSTINO. Mi sembra un mezzo fraudolento.

PIEGARI, *relatore*. Nell'articolo che noi dobbiamo approvare è detto soltanto che la legge è efficace fino al 1960.

TUPINI. Quindi se c'è una lacuna della legge noi la colmiamo.

AGOSTINO. E perciò deve essere ben chiaro che noi oggi, trovandoci di fronte a delle si-

tuazioni illegali, con la proroga in argomento veniamo a sanarle.

PIEGARI, *relatore*. Sembra però che, scaduta la legge del 1954, tutti i conti consuntivi siano rimasti stagnanti.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rendiamo possibile quello che finora era impossibile.

AGOSTINO. Quindi è una sanatoria di una situazione illegale.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non si tratta di situazione illegale, perchè i conti sono giacenti.

AGOSTINO. Tutto questo deve essere ben chiaro, perchè potrebbero sorgere da un momento all'altro contestazioni di natura amministrativa da parte degli organi di controllo del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

PRESIDENTE. La norma precedente aveva valore fino al 1955; arrivati al 1955 non ha avuto più esecuzione.

Per regolare la materia d'ora in avanti facciamo una legge nuova; quindi non saniamo niente.

AGOSTINO. Ma questa legge opera su tutto quanto è avvenuto dal 1° gennaio 1956 ad oggi. È opportuno far risultare dal resoconto che l'approvazione di questo articolo vale anche come sanatoria di eventuali situazioni che fossero già state esaminate precedentemente.

GRAMEGNA. Se tutto si è fermato al 31 dicembre 1955, è necessario che almeno risulti a verbale lo scopo del legislatore, che è stato anche quello di sanare qualche illegalità che eventualmente si fosse verificata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Al disegno di legge, di cui ho già dato lettura, è stato presentato dal relatore Piegari un emendamento tendente a sostituire le parole:

« due anni dall'entrata in vigore della presente legge » con le altre: « non oltre il 31 dicembre 1960 ».

Metto ai voti il suddetto emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, numero 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1960 ».

(È approvato).

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero che risulti a verbale che io ho negato, in ogni modo, che esistano illegalità.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità, disciplinate da disposizioni particolari » (2249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità, disciplinate da disposizioni particolari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFEINER, *relatore*. L'Istituto superiore di sanità, il quale ha iniziato il suo funzionamento nel 1935, ha assunto una grande importanza nazionale ed internazionale come istituto scientifico tecnico e gode, per la serietà dei suoi lavori e la competenza dei suoi collaboratori, di fama mondiale.

Difatti due collaboratori sono Premi Nobel, a un altro è stata conferita una medaglia di oro per i suoi meriti e per i servizi resi alla umanità.

In questo Istituto funzionano attualmente sette laboratori (di biologia, di chimica, di chimica terapeutica, di fisica, d'ingegneria sanitaria, di microbiologia e di parassitologia). Il personale direttivo addetto a questi laboratori comprende sei qualifiche (corrispondenti agli ex gradi dal IX al IV) e precisamente assistente aggiunto (ex grado IX), assistente (VIII), aiuto (VII), primo aiuto (VI) aiuto principale (V) ed in fine i capi di laboratorio, che sono sette, dei quali però, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con legge 30 luglio 1950, n. 630, soltanto quattro possono conseguire la promozione al grado IV, mentre gli altri rimangono fermi al grado V, cioè al medesimo grado degli aiuti principali.

La ragione che a suo tempo indusse il legislatore a stabilire che soltanto quattro dei capi di laboratorio possono essere promossi al grado IV era di natura finanziaria: si voleva evitare la maggiore spesa dello stipendio. In realtà però non vi è alcuna ragione di usare nei loro confronti un trattamento disuguale. Le funzioni che esercitano sono tutte allo stesso livello di dignità scientifica e allo stesso livello è la loro responsabilità: tutti hanno vinto il concorso per una cattedra universitaria. Se hanno rinunciato alla cattedra universitaria lo hanno fatto per amore dell'Istituto e per dedicarsi esclusivamente alla ricerca scientifica.

Pertanto è giusto che venga soppressa la distinzione tra Capo laboratorio di 1^a classe e Capo laboratorio di 2^a classe e che venga istituito, in ciascun laboratorio, il solo posto di « capo laboratorio » senza alcuna discriminazione.

A ciò mira il disegno di legge sottoposto al vostro esame.

L'articolo 1 prevede la soppressione della ingiustificata discriminazione e la creazione del nuovo posto di Capo laboratorio. Gli altri articoli sono la conseguenza del primo. L'articolo 2 regola, in concordanza con le norme dello statuto degli impiegati, la futura nomina a Capo laboratorio. L'articolo 3 contiene una

norma transitoria che riguarda il trattamento di coloro che attualmente coprono i posti di Capo laboratorio di prima e seconda classe. L'articolo 4 apporta allo statuto degli impiegati poche modifiche diventate necessarie a causa della creazione della nuova qualifica in luogo di quelle soppresse. L'articolo 5 infine riguarda la copertura finanziaria.

La Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non avere nulla da osservare dal lato finanziario. La 11^a Commissione ha dato parere decisamente favorevole, ma ha osservato che, a suo avviso, nell'articolo 2 dovrebbero essere aggiunte, dopo le parole: « dello stesso laboratorio », le altre: « e dei laboratori affini ». L'aggiunta proposta dalla 11^a Commissione vuol dire ampliare il cerchio di persone fra le quali può essere scelto il Capo laboratorio. Questo ampliamento comporterebbe un maggior potere del Consiglio dei ministri, in quanto la nomina deve avvenire con decreto presidenziale su proposta del Consiglio dei ministri.

Io non ho nulla in contrario se la Commissione crede di poter ampliare questo cerchio di persone, nel senso che il Capo laboratorio può essere scelto non soltanto tra gli aiuti dello stesso laboratorio, ma anche di un laboratorio affine.

È stato poi suggerito un altro emendamento che riguarda la conferma a vita dell'attuale Direttore generale, però l'emendamento è stato ritirato; quindi non occorre parlarne.

Sono del parere che la Commissione debba approvare questo disegno di legge.

AGOSTINO. Un solo rilievo da parte mia, che può essere anche fugato dai chiarimenti del relatore o dell'Alto Commissario. L'articolo 3, comma 2, stabilisce che « nella prima attuazione della presente legge gli attuali Capi laboratorio di 2^a classe possono essere nominati Capi laboratorio ai sensi dell'articolo 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dal parere della Commissione prevista dall'articolo 212 del citato testo unico ».

Perchè si deve prescindere dal parere di questa Commissione?

RAFFEINER, *relatore*. Perchè sono già attualmente Capi laboratorio di 2^a classe: nella prassi in realtà esercitano le stesse funzioni: non c'è motivo di fare distinzione tra i Capi laboratorio di 1^a classe e quelli di 2^a classe. È solo a coloro che attualmente occupano tale carica, che si vuole evitare l'esame previsto.

AGOSTINO. Ma qui si dà facoltà al Governo di nominare i Capi laboratorio, quindi non s'impone che quelli che attualmente lo sono di fatto siano nominati senz'altro Capi laboratorio; si dà una facoltà discrezionale e si prescinde dal parere di quella particolare Commissione.

Mi pare che vi sia troppa discrezionalità o troppa autorità.

GRAMEGNA. Ma questa norma è fatta proprio per i tre Capi laboratorio che si trovano in quella determinata condizione.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Si tratta effettivamente di una norma assolutamente transitoria che riguarda i tre Capi laboratorio che passeranno al grado IV. Se noi dovessimo aspettare il parere di quella Commissione ancora da costituire, chissà per quanto tempo dovremmo rimandare l'attuazione del disegno di legge, mentre l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità richiede una certa sveltezza e una certa autonomia.

AGOSTINO. E allora sostituiamo il « possono essere » dell'articolo 3 con « sono »: diciamo: « sono nominati ».

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Io vorrei però esporre una pregiudiziale. Il rispetto verso l'Istituto superiore di sanità, che riesce a onorare l'Italia anche all'estero e che gode nel mondo di una stima grandissima, ha persuaso il Governo a lasciare una libertà, direi larghissima, all'attuale direttore e all'attuale Consiglio di amministrazione. Si tratta in ogni caso di una norma assolutamente transitoria, per la quale i tre Capi laboratorio di grado V passerebbero im-

mediatamente al grado IV, a meno che il Consiglio di amministrazione non decidesse di nominarne altri, sempre dello stesso laboratorio e dello stesso settore; mantenendo però (comma terzo) nella qualifica rivestita attualmente (che corrisponde al IV grado) anche quelli che eventualmente non venissero nominati.

AGOSTINO. Mi tranquillizza il capovero: non insisto.

MOTT, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Circa il suggerimento della 11ª Commissione riguardante la scelta da altri laboratori, il Governo non ha niente in contrario ad accettarlo; però ritiene che, essendo i laboratori dell'Istituto specializzati in maniera somma, sembrerebbe una cosa eccezionale il dover prendere un aiuto da un altro laboratorio per nominarlo capo di un laboratorio che richiede una specializzazione delicatissima. Su questo punto, pertanto, il Governo si rimette alla Commissione.

TUPINI. Mi pare di avere sentito dire dallo Alto Commissario che la Commissione prevista dall'articolo 212 dello statuto degli impiegati dello Stato non è ancora stata costituita. Allora perchè ne parliamo? Siccome nella specie gli attuali Capi laboratorio di 2ª classe possono essere nominati Capi laboratorio e se non lo sono comunque conservano *ad personam* la qualifica rivestita e sono nominati in soprannumero, perchè non sopprimiamo addirittura la frase « prescindendo dal parere della Commissione », dato che la Commissione non esiste? Si tratta di un caso specifico che riguarda soltanto tre persone.

AGOSTINO. La Commissione è prevista dalla legge organica 10 gennaio 1957, n. 3.

TUPINI. Ma il menzionarla in questo caso mi sembra superfluo.

GRAMEGNA. La mancanza dell'inciso potrebbe in futuro dar luogo a controversie nell'applicazione della legge.

TUPINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nei ruoli dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità le qualifiche di Capo laboratorio di 1ª e 2ª classe ed i relativi posti sono soppressi.

In ciascuno dei laboratori del predetto Istituto è istituito un posto di « Capo laboratorio » (coefficiente 900).

(È approvato).

Art. 2.

La nomina a Capo laboratorio può essere conferita, ai sensi dell'articolo 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli Aiuti principali, Primi aiuti ed Aiuti dello stesso laboratorio, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 212 del citato testo unico sui titoli scientifici dei predetti.

(È approvato).

Art. 3.

Gli attuali Capi laboratorio di 1ª classe assumono la qualifica di « Capo laboratorio ».

Nella prima attuazione della presente legge gli attuali Capi laboratorio di 2ª classe possono essere nominati Capi laboratorio ai sensi dell'articolo 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dal parere della Commissione prevista dall'articolo 212 del citato testo unico.

Qualora gli stessi non vengano nominati « Capi laboratorio » conservano *ad personam* la qualifica rivestita e sono considerati in soprannumero fra gli Aiuti principali.

(È approvato).

Art. 4.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 212 e l'articolo 214 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il primo comma dell'articolo 216 del citato testo unico rimane così modificato:

« Il direttore generale compila i rapporti informativi dei Capi servizio; il giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo ».

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000, sarà fatto fronte, nell'esercizio 1957-58, a carico del capitolo 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio » (2236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTAGLIA, relatore. Quale sia il motivo profondamente umano in funzione del quale, con la legge 15 luglio 1950, n. 539, vennero estesi ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti di caduti per servizio gli stessi benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guer-

ra ed ai congiunti dei caduti in guerra, è superfluo illustrare.

Fu una legge di profonda comprensione, dovuta a quella solidarietà umana che non può e non deve venir mai meno. A quella legge altre se ne sono aggiunte, perchè, purtroppo, non abbiamo mai quelle sufficienze economiche che possono dar vita e far progredire certi enti. I precedenti legislativi sono: la legge 4 novembre 1951, n. 1287, la quale stabilisce che, in applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539, nel bilancio del Ministero dell'interno è stanziato un contributo annuo di 100 milioni da destinarsi all'assistenza sanitaria protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile; contributo che per l'esercizio finanziario 1950-51 era stato limitato a lire 50 milioni; e la legge 4 agosto 1955, n. 689 con la quale il detto contributo venne elevato a lire 275.000.000 a partire dall'esercizio 1954-55. Ma anche questi 275 milioni non sono stati sufficienti a vitalizzare la organizzazione, che ha sempre vissuto una vita grama, e a rendere veramente efficiente l'assistenza nei confronti degli aventi diritto che non sono pochi. Risultano, infatti, censiti nel 1954 n. 4052 invalidi per servizio; nel 1955 n. 3738; nel 1956 n. 3571; nel 1957 n. 3500; ad essi vanno poi aggiunti tutti gli altri mutilati e invalidi che ricevono assistenza dall'Unione, pur senza rivestire la qualifica di socio.

È bene, ancora, ricordare che l'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio svolge una complessa attività in diverse direzioni e più specificatamente provvede:

1) al rilascio di documenti per pubblici concorsi, onde ottenere le preferenze di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539;

2) al rilascio di documenti per l'assunzione nelle amministrazioni di enti pubblici o parastatali, secondo le riserve di posti previste dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio;

3) all'avviamento al lavoro presso le aziende private, nella percentuale prevista dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142;

- 4) all'avviamento al lavoro presso le amministrazioni degli enti locali;
- 5) al trasferimento della mano d'opera;
- 6) alle pratiche per conferimento di rivendite di generi di monopolio e di ricevitorie postali e telegrafiche;
- 7) all'avviamento all'assistenza sanitaria materiale e sociale dell'O.N.I.G. secondo i termini delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno in esecuzione delle leggi 4 novembre 1951, n. 1287 e 4 agosto 1955, n. 689;
- 8) alla assistenza legale;
- 9) alla concessione di esonero dalle tasse scolastiche per invalidi per servizio e per i figli di invalidi;
- 10) alla documentazione per congedi anticipati dal servizio militare di congiunti di invalidi per servizio (articolo 363 del Regolamento per la applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 6 giugno 1940, numero 1481);
- 11) al rilascio di documenti di viaggio per le concessioni speciali VIII e « C » sulle ferrovie dello Stato;
- 12) al rilascio di licenze gratuite alle radioaudizioni e teletrasmissioni;
- 13) al rilascio di tessere gratuite o alla riduzione per la libera circolazione sulle reti autofilotranviarie urbane ed extraurbane;
- 14) alle pratiche per concessioni varie;
- 15) alla attività legislativa;
- 16) alle costruzioni varie;
- 17) alle attività varie di assistenza;
- 18) alla stampa del Corriere del mutilato ed altre pubblicazioni.

Tale complessa attività e il progressivo aumento degli associati hanno costretto l'Unione nazionale ad incrementare i propri servizi centrali e periferici, anche in concomitanza con l'evoluzione della legislazione, che ha riconosciuto agli invalidi per servizio vari benefici in applicazione della fondamentale legge di equiparazione agli invalidi di guerra 17 luglio 1950, n. 539.

Si pensi che oggi risultano censiti dall'Unione n. 27.155 invalidi, ai quali l'Unione stessa concede la propria assistenza per l'ottenimento dei benefici dianzi specificati.

Ma purtroppo le condizioni economiche dell'Unione non permettono ai suoi uffici centrali e periferici di offrire ai soci quell'assistenza che sarebbe loro necessaria. Difatti, l'organizzazione periferica dell'Unione è molto deficiente, mentre la sede centrale, sulla quale grava tutto il lavoro di controllo sull'attività della periferia, ha bisogno di un certo numero di impiegati e di una sede e, quindi, di inevitabili spese anche se contenute nel minimo indispensabile.

Tale situazione è stata più volte prospettata al Ministero dell'interno il quale ha mostrato sempre la propria comprensione con il proporre al Ministero del tesoro l'opportunità di un provvedimento legislativo tendente ad assicurare all'Unione un contributo costante di finanziamento. Il predetto Ministero dell'interno, infatti, alle sollecitazioni dell'Unione, in data 29 gennaio 1954 con lettera di protocollo n. 25200.12.11 così rispondeva: « ... Come è noto a codesta Unione nazionale, questo Ministero ha avanzato proposta a quello del Tesoro per la predisposizione di un disegno di legge, diretto ad elevare il contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati per servizio, stabilito dalla legge 4 novembre 1951, n. 1287, da lire 100 milioni a lire 350 milioni. Ora questo Ministero ritiene che in tale sede possa essere provocata una disposizione che destini un'aliquota di detto contributo alle esigenze relative al funzionamento degli uffici di codesta Unione nazionale. Sede centrale ed organi periferici... ».

Il detto Dicastero inoltre, in data 28 maggio 1954 confermava il parere favorevole di cui sopra, come appresso:

« ... In proposito si conferma quanto fatto presente con la nota pari numero del 29 gennaio ultimo scorso; che cioè questo Ministero non è alieno dal prospettare la questione delle esigenze funzionali di codesto Ente al Ministero del tesoro per i possibili provvedimenti favorevoli ... ».

Ora, non avendo il Ministero dell'interno inserito nel disegno di legge in discussione il con-

tributo annuale al quale alludono le due ministeriali sopra riportate, si rende necessario un emendamento aggiuntivo col quale si destinino 30 dei 400 milioni devoluti all'Unione per le finalità dianzi precisate.

L'emendamento proposto sarebbe il seguente: « Il contributo annuo di 275 milioni di lire per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 689, è elevato a 400 milioni di lire a partire dall'esercizio finanziario 1958-59, delle quali lire 30 milioni vengono destinati alle funzioni dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

L'emendamento trae motivo dalla necessità di migliorare il funzionamento dell'Unione. Da qui la mia preghiera di approvare il disegno di legge con l'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporre alla Commissione.

TERRACINI. L'emendamento proposto dal relatore fa sorgere una questione che io devo porre. Questa Unione, fino ad oggi, in che modo ha funzionato e quali sono i suoi compiti? Cioè tutte le disposizioni o le attività concrete che sono necessarie per fornire ai mutilati per causa di servizio l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera, a chi risalgono? L'Unione è semplicemente un organismo il quale tutela gli assistiti nel senso di segnalarli, o di svolgere le pratiche presso i vari uffici statali o i vari enti di assistenza, oppure essa si fa carico, almeno in parte, anche delle attività anzidette? E fino ad ora su quali proventi l'Unione si basa per quanto le è necessario per la propria funzionalità? Gli associati pagano dei contributi direttamente, ed è sulla base di questi contributi che l'Unione imposta il suo bilancio; ovvero lire 275 milioni fino ad oggi, e lire 400 milioni domani, se il disegno di legge passerà, vengono dall'Amministrazione dello Stato passate all'Unione, la quale poi le amministra per i suoi soci?

BATTAGLIA, *relatore*. Sull'attività della Unione nazionale mutilati per servizio ho già riferito per sintesi: potrei ripetermi. Ho anche precisato il numero dei soci.

TERRACINI. Comunque l'Associazione è volontaria.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vedo però dalla relazione che, anche a seguito della reiterata richiesta dell'Unione mutilati per servizio, che ha la rappresentanza dei minorati di cui trattasi, il Ministero dello interno ha risposto nel senso già udito; quindi probabilmente ci deve essere qualche legge che attribuisce a questa Unione la rappresentanza degli assistiti.

TERRACINI. Ma è una rappresentanza che si esplica soltanto nel tutelare gli interessi dei suoi iscritti sotto forma pratica? O comprende anche l'assistenza diretta?

BATTAGLIA, *relatore*. La legge 13 aprile 1953, n. 337, affida la rappresentanza giuridica della categoria a questa Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio.

TUPINI. È riconosciuta dunque come ente morale.

BATTAGLIA, *relatore*. L'Unione ha avuto la rappresentanza giuridica così come l'hanno avuta altri Istituti similari, come, ad esempio, la Unione nazionale mutilati e invalidi di guerra e provvede, come dicevo, all'assistenza nelle varie direzioni di cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Forse il senatore Terracini domanda un'altra cosa. Egli chiede se la Unione amministra i fondi destinati all'assistenza o li fa amministrare da altri enti.

TERRACINI. Si parla di contributi. Ora quando in una legge si parla di contributi dello Stato, significa che lo Stato prende questi denari e li passa all'Istituto. Altrimenti si dovrebbe parlare solo di uno stanziamento di bilancio.

BATTAGLIA, *relatore*. Lo stanziamento fa parte del bilancio del Ministero dell'interno.

TERRACINI. Allora non si può parlare di contributi; il termine è improprio. È lo Stato che stanziava nel bilancio le somme per sopprimere a certe necessità. Mi pare, pertanto, che la formula precisa dovrebbe essere la seguente: « La somma annua di 275 milioni di lire stan-

ziate attualmente sul bilancio del Ministero dell'interno per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 689, è elevata a 400 milioni di lire a partire dall'esercizio finanziario 1958-59 », e, aggiungendo l'emendamento proposto dal relatore: « dei quali 30 milioni di lire dovranno essere versati come contributo all'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio ».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dice la relazione che « con legge 4 novembre 1951, n. 1287, venne stanziato sul bilancio del Ministero dell'interno un contributo annuo di lire 100 milioni da destinarsi all'assistenza sanitaria protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile; contributo elevato poi a lire 275 milioni con legge 4 agosto 1955, numero 689 ». Dunque, quando diciamo « il contributo previsto dalla legge 4 agosto 1955, numero 689, è elevato a 400 milioni », palesemente diciamo: il contributo stanziato sul bilancio del Ministero dell'interno.

TERRACINI. Non faccio obiezioni se l'amministrazione di questi fondi viene affidata, non dico al Ministero dell'interno, ma agli uffici dell'Amministrazione preposti all'assistenza. Se invece si tratta di dare il contributo all'Unione nazionale mutilati e invalidi per causa di servizio, desidero che prima sia determinata quanta parte dei fondi è assorbita dalle spese e quanta va effettivamente a favore degli assistiti.

GRAMEGNA. Non possiamo votare per uno stanziamento di 30 milioni senza conoscere le spese effettive dell'Unione!

PRESIDENTE. Le questioni sollevate meritano di essere approfondite per cui, se la Commissione è d'accordo, rinviemo questa discussione.

GRAMEGNA. È opportuno rinviare l'esame di questo disegno di legge in modo da poter accertare se questo stanziamento sia necessario.

AGOSTINO. È necessario, per determinate esigenze di ordine sanitario, elevare il contributo; non dobbiamo quindi ridurlo destinando 30 milioni per le spese generali dell'Unione.

Credo che il bilancio dello Stato non possa essere danneggiato per un ulteriore onere di 30 milioni!

Propongo quindi di approvare questo disegno di legge, auspicando che il Governo intervenga con un nuovo contributo a favore di questa Unione.

BATTAGLIA, *relatore*. Insisto per l'approvazione di questo disegno di legge con l'emendamento da me proposto; chiedo inoltre che la discussione venga rinviata in modo da poter fornire i chiarimenti richiesti e acquisire ulteriori elementi circa l'organizzazione dell'Unione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con legge 15 luglio 1950, n. 539, sono stati estesi ai mutilati ed invalidi per servizio i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

In seguito, con legge 4 novembre 1951, numero 1287, venne stanziato sul bilancio del Ministero dell'interno un contributo annuo di lire 100 milioni da destinarsi all'assistenza sanitaria protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile; questo contributo fu successivamente elevato a lire 275 milioni con legge 4 agosto 1955, n. 689.

Quindi nel bilancio del Ministero dell'interno esiste, in base a queste leggi, uno stanziamento destinato per l'assistenza sanitaria, protetica e ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio.

Poichè i fondi si sono rivelati insufficienti, il Ministero dell'interno si è adoperato presso il Ministero del tesoro per aumentarli.

Il Ministero del tesoro, riconoscendo giustificate le richieste, ha aderito ad esse per quanto riguarda l'aumento del contributo annuo a 400 milioni di lire.

Ora, è urgente che questo provvedimento legislativo venga approvato; pertanto sono contrario ad un suo rinvio.

Circa l'emendamento proposto dal relatore si dovrebbe adottare una formula anche più

esatta, stabilire cioè che « il contributo di 275 milioni è elevato a 370 milioni » e che altri 30 milioni sono destinati per il funzionamento dell'Unione.

Oppure si potrebbe approvare un ordine del giorno affinché, da questi 400 milioni, il Ministero dell'interno detragga 30 milioni per il funzionamento dell'Unione. Ma non vi dissimulo che l'esecuzione di tale voto potrebbe incontrare difficoltà da parte della Corte dei conti.

AGOSTINO. Priviamo gli assistiti di 30 milioni!

BATTAGLIA, *relatore*. L'assistenza si svolge in qualsiasi campo, è assolutamente necessario che ci sia una organizzazione che provveda a questo!

AGOSTINO. Sono necessari ulteriori fondi; pertanto auspichiamo un altro disegno di legge!

TERRACINI. L'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio fruisce già, come altri enti, di un contributo obbligatorio a carico delle pensioni privilegiate, quindi ha già un cepite per il suo funzionamento.

BATTAGLIA, *relatore*. Ma non è tale da permettere una perfetta organizzazione sia centrale che periferica.

TERRACINI. La relazione parla dell'esistenza di varie sezioni provinciali!

BATTAGLIA, *relatore*. Esistono solo in parte.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, lei sta praticamente facendo proposta formale di rinvio della discussione per poter avere dati più precisi circa l'organizzazione e la gestione dell'Unione mutilati ed invalidi per servizio.

TERRACINI. Sarei più tranquillo se potessi avere un quadro più chiaro della situazione.

PRESIDENTE. Aderendo alla proposta in tal senso formulata da vari senatori, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei deputati Caiati ed altri: « Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi » (2373) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei deputati Caiati ed altri: « Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIECHELE, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1957, è il risultato dell'unificazione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiati, Concetti e numerosi altri, annunciata nell'altro ramo del Parlamento il 25 novembre 1955, avente per oggetto: « Proroga e modificazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, per l'assistenza a favore dei profughi (stampato numero 1898), e del disegno di legge presentato il 9 maggio 1957 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro, con il Ministro del bilancio, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, avente per oggetto: « Parziale proroga delle provvidenze assistenziali stabilite a favore dei profughi dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1954, n. 594 ».

Queste due leggi contengono le provvidenze per l'assistenza in favore dei profughi. Le provvidenze stabilite con la legge n. 137 sono state prorogate fino al 30 giugno 1955, nel presupposto che il problema dell'assistenza ai profughi, di natura contingente, potesse esaurirsi con l'assorbimento delle categorie assistite nella normalità della vita collettiva.

Senonchè, come è detto nella relazione al disegno di legge governativo, « essendo venuto a scadere il suindicato termine, non solo il problema dell'assistenza ai profughi si è mantenuto vivo ed attuale, ma, per il sopravvenuto

to afflusso di nuove unità in seguito ai noti recenti avvenimenti internazionali si rende necessario mantenere in vita ancora per qualche anno, con le modalità suggerite dall'evolversi delle circostanze, le provvidenze in materia ».

Come i colleghi sanno le provvidenze in favore dei profughi, in base alla legge 4 marzo 1952 consistevano, anzitutto, limitatamente alle persone delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, in un sussidio temporaneo mensile, stabilito nella misura giornaliera identica, per il capofamiglia, a quella prevista dalle disposizioni circa l'indennità ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo era fissato in lire 100 giornaliere. Il sussidio era integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale previsto dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

La durata massima dei sussidi non poteva essere superiore ad un anno, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo avesse raggiunto il 65° anno di età, o fosse del tutto inabile a proficuo lavoro, e non avesse — nell'una e nell'altra ipotesi — congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.

Vi era inoltre un sussidio, *una tantum*, di lire 12 mila oltre a lire 5 mila per ogni persona di famiglia a carico.

I profughi ricoverati in centri di assistenza erano esclusi dal sussidio temporaneo.

Ai profughi in stato di bisogno era inoltre concessa l'assistenza sanitaria e ospedaliera nonché quella farmaceutica.

Ai profughi rimpatriati dopo l'entrata in vigore della legge, in stato di bisogno e nella impossibilità di procurarsi alloggio, poteva essere concesso ricovero nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, prorogabile, in caso di provata necessità, ma che sarebbe dovuto cessare non oltre il 30 giugno 1953, e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo-famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Era inoltre previsto un premio di primo stabilimento di lire 50 mila ai profughi rico-

verati in centri di raccolta che si fossero volontariamente dimessi entro il 30 giugno 1952.

Erano dettate altre disposizioni per l'avviamento al lavoro nonché per la frequenza ai corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale.

Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della legge, gli istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A.-Casas erano tenuti a riservare ai profughi l'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti ed abitabili a partire dal 1° gennaio 1952. Nell'assegnazione era prevista la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno.

La stessa aliquota del 15 per cento doveva essere riservata, pure per un quadriennio, da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), in favore dei profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto Istituto.

Inoltre, per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta amministrati dal Ministero dell'interno, era autorizzata, nel triennio 1951-52-1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.

La costruzione dei fabbricati, la spesa dei quali non doveva eccedere i 9 miliardi, era demandata al Ministero per i lavori pubblici, che doveva avvalersi per lo scopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovevano sorgere.

La località in cui gli alloggi dovevano essere costruiti nonché il relativo numero e tipo dovevano essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Queste, in breve, le provvidenze a favore dei profughi previste dalle leggi del 1952 e 1954.

Con il disegno di legge al nostro esame si riforma l'intera materia, restringendo l'assistenza a quei profughi per i quali presenta tuttora attualità l'esigenza assistenziale.

Sono previste disposizioni per accelerare il processo di assorbimento, che è essenziale per la normalizzazione della situazione.

In aderenza a questo criterio, pure essendosi prorogata l'assistenza in favore dei cittadini

italiani in possesso della qualifica di profugo, riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1956, n. 1117, si sono limitate le categorie dei profughi ammessi a fruire delle provvidenze assistenziali.

La proroga dei benefici è limitata ai profughi rimpatriati a seguito di eventi maturatisi in epoca recente, e cioè ai profughi dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano ed ai profughi degli ex possedimenti africani.

È stabilito inoltre che, salvo particolari condizioni di bisogno, sono esclusi dall'assistenza tutti i profughi che:

a) siano rimpatriati da oltre 10 anni;

b) abbiano beneficiato comunque dell'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a 5 anni. Si è considerato, infatti, che è ormai venuta meno la possibilità di riconoscere un immediato nesso di correlazione fra i non più recenti avvenimenti bellici e il mancato reinserimento dei profughi delle predette categorie nella normale vita civile. Il loro perdurante disagio economico può essere presumibilmente attribuito a cause che non si riferiscono alla specifica condizione di profughi e che rientrano, perciò, nel quadro generale dei problemi sociali ed assistenziali, per i quali valgono le provvidenze assistenziali generiche previste per gli indigenti comuni.

Sono, così, eliminati dall'assistenza i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali, generalmente, hanno fissato la loro residenza nei comuni ove attualmente si trovano, venendo così a mancare nei loro riguardi la qualità di profughi.

Si è ritenuto, inoltre, di dover determinare in base ad un elemento costante lo stato di bisogno, escludendo dall'assistenza coloro che risultino fruire di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire 10.000 mensili per ciascun componente delle rispettive famiglie, e di almeno lire 15.000 nel caso di profughi isolati.

Particolare attenzione è stata portata all'ulteriore funzionamento dei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno; i profughi che si trovano ancora ricoverati negli stessi

potranno rimanervi fino e non oltre il termine massimo del 31 dicembre 1960, sempre qualora si trovino in stato di bisogno.

Non è possibile l'immediata e completa chiusura dei centri medesimi, anche in relazione al ritardo verificatosi nell'attuazione del piano di costruzione di alloggi da destinare ai profughi ricoverati nei centri.

È previsto un assoluto divieto di nuove assunzioni nei centri di raccolta dopo il 30 giugno 1959.

La proroga delle provvidenze è necessaria — come ripeto — anche per il fatto che il piano di costruzione degli alloggi subì un inevitabile ritardo connesso con la complessità delle opere da realizzarsi e con i problemi tecnici da risolvere in concorso con altre Amministrazioni.

È previsto, pertanto, che le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 137 siano richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1960, con effetto dalla data di scadenza. L'articolo riguarda la riserva a favore dei profughi del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti case popolari e dall'U.N.R.R.A.-Casas, nonché di quelli dell'I.N.C.I.S. Queste disposizioni, infatti, hanno permesso la sistemazione di numerosi profughi, i quali, per le loro limitate possibilità economiche, non avrebbero diversamente potuto disporre di adeguato alloggio.

Per lo stesso scopo è preveduta una ulteriore spesa di lire 5 miliardi a carico del Tesoro e con anticipo da parte della Cassa depositi e prestiti da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.

Premesse queste considerazioni generali, in ordine ai singoli articoli osservo:

L'articolo 1 contiene la proroga fino al 31 dicembre 1960 dell'assistenza a favore dei cittadini italiani profughi dagli ex possedimenti africani, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano e da territori esteri, i quali siano in possesso della qualifica di profugo, riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Il riconoscimento viene fatto dal Prefetto della provincia in cui risiedono, su domanda presentata entro un anno dalla data di entrata in

vigore del decreto, ora modificato e riferito alla data dell'esodo.

Ho già detto della esclusione dal beneficio dei profughi che siano rimpatriati da oltre 10 anni e che abbiano beneficiato, comunque, della assistenza prevista dalle precedenti leggi, per un periodo complessivo non inferiore a 5 anni, e che fruiscono di redditi di lire 10.000 mensili per ciascun componente del nucleo familiare, ovvero di lire 15.000 mensili qualora si tratti di profughi isolati.

Nell'ultimo comma è disposto che il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonchè il trattamento assistenziale previsto dall'articolo 11 (sussidio giornaliero per 6 mesi) saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, ancorchè non siano ricoverati nei centri di raccolta.

Dal beneficio sono esclusi i cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica, ed attualmente residenti in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594, (premio di lire 50 mila a titolo di liquidazione definitiva delle provvidenze assistenziali).

L'articolo 2 prevede la proroga del ricovero dei profughi alloggiati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno fino al termine massimo del 31 dicembre 1960, qualora si trovino in stato di bisogno.

Agli stessi si applicano le disposizioni dello articolo 1 della legge in esame, nonchè quelle dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952.

È modificato naturalmente il termine previsto dall'articolo 11, e stabilito il nuovo termine del 31 dicembre 1960.

È fatto, inoltre, assoluto divieto di nuove assunzioni nei centri di raccolta dei profughi dopo il 30 giugno 1959.

L'articolo 3 non ha bisogno di illustrazione.

L'articolo 4 autorizza l'ulteriore spesa di 5 miliardi per la costruzione di fabbricati di carattere popolare per i profughi. La somma sarà anticipata dalla Cassa depositi e prestiti con le modalità previste dall'articolo, e cioè in ragione di un miliardo per l'esercizio 1957-58 e di 2 miliardi per gli esercizi successivi. Il relativo debito dovrà essere estinto, così come quello di cui alla legge precedente, in 15 an-

nualità anticipate al saggio del 5,80 per cento, decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

Per la costruzione degli alloggi, il Ministero dei lavori pubblici si avvarrà della prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.

Le altre disposizioni ripetono quanto già disposto nella legge 4 marzo 1952, con la sola sostituzione della prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas agli Istituti provinciali autonomi per le case popolari, previsti negli articoli 22, 24 e 25 della legge anzidetta.

L'articolo 5 detta norme per l'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo la sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta.

L'articolo 6 ammette il cumulo del sussidio corrisposto ai profughi che frequentano i corsi o i cantieri-scuola per i disoccupati, con le integrazioni giornaliere di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'articolo 7 prevede la iscrizione dei profughi nell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni in cui si stabiliscono, anche in deroga alle norme previste dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092.

L'articolo 8 stabilisce le preferenze da accordarsi ai profughi in ordine al conferimento delle rivendite dei generi di monopolio, limitate naturalmente ai profughi i quali risultino già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza.

L'articolo 9 contiene preferenze per l'emigrazione, che sono applicabili anche successivamente al 31 dicembre 1960.

Le preferenze, però, sono limitate ai profughi in condizioni di bisogno. A questi, inoltre, può essere concessa l'assistenza sanitaria ospedaliera e farmaceutica fino al 31 dicembre 1960.

L'articolo 10, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, stabilisce che le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere presentate entro un anno dalla data dell'esodo.

L'articolo 11, infine, prevede la copertura della spesa.

Sulla stessa la Commissione finanze e tesoro ha dato il seguente parere:

« Il disegno di legge merita in sostanza approvazione. L'autorizzazione a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti dovrebbe, per regola, non trovare favorevole la Commissione, date le finalità preminenti di aiuto alla finanza locale attribuite alla Cassa depositi e prestiti: tuttavia, per motivi eccezionali — che si desidera non costituiscano in alcun modo precedente —, come quelli contemplati dal presente disegno di legge, sembra si possa ammettere una deroga. Quanto alla copertura prevista nell'articolo 11, poichè si tratta di continuare un'opera alla quale, in sostanza, il Ministero deve provvedere con i fondi genericamente assegnati per l'assistenza, e le norme proposte limitano semplicemente la discrezionalità del Ministero obbligandolo a provvedere ai profughi non ancora sistemati con i fondi a sua disposizione, sembra che la disposizione dell'articolo 11 possa essere approvata ».

Onorevoli colleghi, la mia relazione è finita e non posso fare altro che raccomandare vivamente l'approvazione del disegno di legge che reca provvidenze in favore di tanti nostri fratelli, così duramente colpiti dalle vicende della guerra e del dopoguerra.

MOLINELLI. Vorrei soffermarmi sull'articolo 4, su questa che dovrebbe essere una eccezionale deroga, e che viceversa ha già numerosissimi precedenti, di distrarre i fondi della Cassa depositi e prestiti, che hanno una loro specifica destinazione, per scopi che non hanno alcuna relazione con le finalità della Cassa suddetta.

Tutti i Comuni italiani lamentano l'impossibilità di procedere al risanamento dei loro bilanci, alla costruzione di opere pubbliche, perchè si trovano di fronte alla necessità di dover ricorrere a Istituti di previdenza diversi da quello che dovrebbe avere questa incombenza, perchè la Cassa depositi e prestiti è oberata di autorizzazioni a prelevare dai suoi fondi per scopi diversi.

In questo caso si tratta di 5 miliardi: non è una somma eccessiva, ma questi 5 miliardi si aggiungono agli altri che la Cassa depositi

e prestiti ha già stornato dai suoi fondi istituzionali.

Se si potesse studiare la possibilità di finanziare la costruzione di queste case popolari come si finanziano tante opere pubbliche, attraverso gli Istituti riuniti di previdenza o attraverso altri Enti, io penso che si solleverebbe la Cassa depositi e prestiti da un ulteriore carico.

TERRACINI. Questa è una materia molto delicata.

Venendo a scadere la proroga di legge stabilita in precedenza con una previsione molto favorevole dello sviluppo e della conclusione di questo periodo della nostra vita nazionale, ci si trova di fronte alla necessità di riprendere l'assistenza interrotta.

Il disegno di legge in discussione ci propone ancora una volta un punto fermo. Auguriamoci che il 1960 possa essere quello definitivo. Ma non lo sarà se noi, nel concetto di profughi, continueremo a comprendere non soltanto quei nostri concittadini che dopo il 1944 hanno incominciato ad affluire in Italia da quelle terre dove si estendeva la sovranità del nostro Paese, ma continueremo a comprendere gli stranieri che, per ragioni completamente comprensibili, cercano sul territorio della nostra nazione un rifugio.

Un accenno del relatore ha richiamato la mia attenzione: egli ha richiamato recenti avvenimenti internazionali i quali, fra l'altro, hanno provocato un flusso abbastanza imponente di rifugiati e non più di profughi nel nostro paese, ciò che giustifica in parte le disposizioni del disegno di legge in discussione per quanto si riferisce agli stanziamenti.

Noi dobbiamo dire con molta precisione che lo Stato italiano è tenuto sacrosantamente a fare tutto ciò che è necessario quando ci si trovi davanti ad italiani i quali sono stati obbligati dagli avvenimenti internazionali ad abbandonare i luoghi in cui si erano stabiliti e a cercare in Italia una possibilità di vita. Ma questo dovere scompare quando si tratta di persone di altra nazionalità. È chiaro che quelle non molte migliaia di ungheresi, intorno alle quali poi l'opinione pubblica si è formata un giudizio molto preciso nel corso di

questi due anni, sono elementi di avventura che hanno provocato in Italia notevoli turbamenti. Anche se fatti del genere possano ripetersi, non deve essere tenuto il contribuente italiano a fare le spese di iniziative che non hanno fondamento di umanità, ma di speculazione politica.

Ecco perchè io penso che quando parliamo di profughi, dobbiamo restare nel significato del termine: italiani che cercano in Italia solidarietà nazionale.

I rifugiati sono un'altra cosa, e per costoro la materia deve essere in separata sede trattata.

Qualche breve osservazione sul disegno di legge in discussione.

Non concordo sull'esclusione contenuta nell'articolo 1, terzo comma. È una disposizione la cui applicazione si dimostra particolarmente difficile e può dar luogo a patenti ingiustizie, per quanto lo spirito informatore voglia rappresentare una equa ripartizione. Come si fa ad accertare se questa gente — in condizioni di difficile accertamento in generale — ha 10.000 lire, o 9.000 lire, o nulla?

Io credo che i profughi in questa situazione non siano tanto numerosi da dover costituire una categoria. Continuiamo l'assistenza fino al 1960 senza introdurre innovazioni.

Secondo punto: l'articolo 5, dove si parla degli alloggi.

Io sono completamente d'accordo con il senatore Molinelli. Bisogna finirla di considerare la Cassa depositi e prestiti come la sorgente senza limiti di tutti i proventi necessari per una quantità di investimenti, che non corrispondono a quelli statutariamente stabiliti per la Cassa. Ogni giorno si sollevano proteste per la situazione dei Comuni.

Cinque miliardi sono una piccola cifra, ma per arrivare a far avere cinque miliardi di mutui ai Comuni, quale lavoro ci vuole, e quante scale che san di sale si devono salire? Quante volte noi tutti le abbiamo salite per far avere cinque milioni?

Si provveda in altro modo, almeno in parte, al finanziamento di questa legge, e non si faccia gravare sulla Cassa depositi e prestiti questo peso.

L'articolo 5 dice: « All'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta ».

« Eventualmente disponibili »: non si scomoda un testo legislativo per considerare una semplice eventualità. Si pensa dunque che si costruiranno più case di quante sono necessarie per i profughi. Ma nello stabilire la località, il tipo, il numero delle costruzioni, si faranno degli errori così marchiani, che sia pensabile, con la crisi così diffusa delle abitazioni, che i profughi abbiano tutti la loro casa e ci si trovi con uno *stock* di case da occupare? Ipotesi assurda. I funzionari incaricati non sapranno dire, per esempio, che ci sono 50.000 profughi e occorrono 5.000 vani? Io sono contrario all'inserimento di una disposizione di questo genere. Cosa può significare una tale norma? Che ci si propone, in definitiva, di fabbricare delle abitazioni che non potranno andare ai profughi, perchè saranno stati soddisfatti, e si avrà un po' di quella merce, non dirò di scambio, ma di agevolazione, di favore, a disposizione di chi potrà servirsene? Noi sappiamo che il problema dell'alloggio può essere causa di grandi drammi; ed è evidente quel che significa poter gettare sul mercato un po' di questa merce.

Io proporrò la soppressione di questo articolo, affinchè si abbia la garanzia che la Commissione lavorerà bene, non farà costruire alloggi più del necessario, e non creerà la possibilità di favoritismi, che non possono assolutamente essere ammessi.

L'articolo 8 stabilisce preferenze per certe categorie in rapporto al rilascio delle licenze per i generi di monopolio. Ma perchè si vuole poi estendere il privilegio a tutti i profughi? L'ultimo comma dice: « Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati agli ex combattenti provvisti di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valor militare ». Che titolo hanno questi profughi per questa particolare preferenza? Se avranno titolo adatto per avere l'assegnazione, la riceveranno. Gli altri saranno sul piano di tutti gli altri cittadini. Presenterò pertanto degli emendamenti.

TUPINI. Sono spiacente di dover contraddire tutte le osservazioni fatte dal senatore Terracini, che mi sembrano poco fondate.

Il senatore Terracini ha incominciato col dire che è preoccupato di sapere chi sono i profughi che beneficieranno di queste disposizioni.

Io prego il senatore Terracini di portare la sua attenzione sull'articolo 1 del disegno di legge in discussione, che dice che sono profughi i cittadini italiani che siano in possesso della qualifica di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

TERRACINI. Mi sono riferito ad un accenno del relatore.

TUPINI. Io mi riferisco alla legge. La qualifica di profugo deve risultare in seguito a una istruttoria, che trova la sua base nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

C'è, poi, l'altra osservazione dei senatori Terracini e Molinelli sull'articolo 4.

Bisogna, anzitutto, tener presente che i profughi sono in una situazione veramente penosa. Sono tanti quelli che non hanno casa.

È necessario che lo Stato, il Governo, il Parlamento, vadano incontro a questa povera gente. Case per i profughi ne abbiamo fatte tante, ma sarebbe necessario farne tre volte di più per provvedere a tutte le loro esigenze.

Cassa depositi e prestiti, e difficoltà in cui si trovano i Comuni. Anche come sindaco di Roma ho avuto l'occasione di portare la mia attenzione su questo particolare problema. Non c'è altro modo. Noi possiamo stabilire nel disegno di legge che tutti gli Istituti sono autorizzati a fare questi prestiti, ma gli Istituti che accordano questi prestiti vogliono l'interesse del 7,50-8 per cento, e non è possibile sostenere un onere così considerevole.

D'altra parte, quella di 5 miliardi non è una somma tale che possa preoccuparci, se vogliamo provvedere alle esigenze di questi profughi, che dobbiamo togliere dai centri di raccolta.

I centri di raccolta sono delle piaghe che punteggiano la Nazione e che devono essere

eliminate. Per questo motivo si costruiscono queste case.

Circa l'osservazione fatta dal senatore Terracini sull'articolo 5, io ritengo che la eventualità che si facciano case in numero superiore al fabbisogno dei profughi che sono nei centri di raccolta non possiamo non considerarla. Può darsi anche il caso che non proprio tutti i profughi da assistere stiano nei centri di raccolta. Allora, l'articolo 5 si preoccupa di questa eventualità. A chi assegnare gli alloggi eccedenti? A profughi i quali come tali devono risultare dal decreto del Presidente della Repubblica, ma che possono non stare nei centri di raccolta e che possono avere bisogno di fruire di queste case previste dal disegno di legge in discussione. La legge provvede a dare la casa ai profughi che stanno nei centri di raccolta e anche a quelli che non vi stanno. Per questo si nomina una Commissione, della quale fanno parte rappresentanti del Ministero del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e due delegati dei profughi designati dalle rispettive Associazioni.

Quanto all'articolo 8 del disegno di legge in esame, deve essere considerato nella sua totalità, non nell'ultima parte. Esso prevede speciali facilitazioni per i profughi i quali avranno titolo di preferenza in quanto appartenenti a tale disgraziata categoria, ma il punto di partenza rimane sempre il concorso. Cioè: si mette a concorso una licenza; vi concorrono molte persone; si stabilisce un titolo di preferenza per coloro che sono intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio e che hanno perduto tale titolo in quanto profughi dai luoghi di provenienza. In ogni momento, ripeto, è sempre il concorso che dà luogo alla preferenza. Tutti gli altri profughi, sono, nei concorsi suddetti, equiparati agli ex combattenti che godono di assegno vitalizio in seguito a benemeranza militare. Non togliamo nulla ad alcuno se consideriamo i profughi alla stessa stregua degli ex combattenti. Del resto bisogna considerare anche che i profughi che godranno del particolare beneficio previsto dal disegno di legge in esame non sono molti.

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)75^a SEDUTA (14 febbraio 1958)

TERRACINI. Perchè di tali benefici non potrebbero godere anche i disoccupati?

TUPINI. È evidente che per motivi di carattere contingente ciò non è possibile!

Per le ragioni esposte, per la natura stessa del provvedimento, data la situazione parlamentare e politica nella quale ci troviamo e dato il pericolo che se il disegno di legge oggi al nostro esame non viene approvato ora dovrà trascorrere molto tempo prima che si possa procedere ad un nuovo esame, chiedo che il disegno di legge all'ordine del giorno venga approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

AGOSTINO. Dichiaro subito di non essere contrario alla approvazione del disegno di legge in esame. Mi spiace solo che si abbia tanta urgenza (siamo alla vigilia della nuova consultazione elettorale), mentre il disegno di legge in esame è particolarmente importante tanto da richiedere un esame molto ponderato. Alcune preoccupazioni, attraverso i vari chiarimenti forniti, sono state fugate. Resta però sempre la preoccupazione dei centri di raccolta dove non vivono solo persone che non sanno dove andare, ma anche nomadi di abitudine. Sappiamo anche che esistono persone che vivono in abituri e per quanto abbiano avuto una nuova casa rifiutano di abbandonare la vecchia, tanto che si è dovuto ricorrere a mezzi drastici per sloggiarli. Non parliamo poi dei Centri ove sono raccolti i « non desiderati »: il campo di Fraschette è qualcosa di spaventoso!

Altra preoccupazione: la Cassa depositi e prestiti. Le esigenze sono molte, ma guai a rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti: non è una cassa ricca, per cui, giunta ad un certo punto di saturazione, non può più fare fronte alle richieste. E ciò rappresenta un gravissimo inconveniente. Ma la vita sociale ha esigenze imprescindibili.

Per quanto riguarda l'articolo 8 si afferma che i profughi hanno titolo di preferenza assoluta in ordine ai concorsi per l'istituzione di nuove rivendite di generi di monopolio, sempre che dimostrino di essere stati intestatari di generi di monopolio nei luoghi di pro-

venienza. Tale preferenza mi sembra eccessiva.

Comunque, ripeto, in considerazione dell'urgenza determinata dalla presente situazione, sono favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame.

BATTAGLIA. Non vi è dubbio che alcuni emendamenti sarebbero opportuni. Comunque, data l'urgenza, non posso che dichiararmi favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame.

PIECHELE, *relatore*. Per quanto riguarda le preoccupazioni sorte a proposito dell'articolo 5, esso non fa che ripetere quanto disposto dalla legge 4 marzo 1952, n. 137.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non può fare altro che raccomandare l'approvazione del disegno di legge in esame.

TERRACINI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, è concessa fino al 31 dicembre 1960 a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qualifica di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Salvo particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio coloro che:

- a) siano rimpatriati da oltre dieci anni;
- b) abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952,

n. 137, e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

Sono del pari esclusi coloro che risultino fruire di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo familiare. Per i profughi isolati tale misura è elevata a lire quindicimila mensili.

Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonchè il trattamento assistenziale previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ancorchè non siano ricoverati nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

(È approvato).

Art. 2.

I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, vi potranno essere ulteriormente ricoverati fino e non oltre il termine massimo del 31 dicembre 1960, qualora si trovino in stato di bisogno. Si applicano ai profughi stessi le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge, nonchè quelle dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Nel primo comma dell'articolo 11 suddetto, modificato con l'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 594, le parole: « entro il 30 giugno 1955 », sono modificate in: « entro il 31 dicembre 1960 ».

È fatto assoluto divieto di nuove assunzioni nei centri di raccolta dei profughi dopo il 30 giugno 1959.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono richiamate

in vigore fino al 31 dicembre 1960, con effetto dalla data di scadenza dello stesso articolo.

(È approvato).

Art. 4.

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire 5 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1957-58, 2 miliardi nell'esercizio 1958-59, 2 miliardi nell'esercizio 1959-60, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro del tesoro, le stesse verranno stanziare in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici che, per la costruzione degli alloggi, si avvarrà della Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.

Le anticipazioni suddette, nonchè quelle disposte a termini dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, saranno estinte, con le modalità previste dall'ultimo comma del detto articolo 21, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento, decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

Le località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno sentita l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Per l'attuazione del programma di cui sopra si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sostituendo la dizione « Istituti provinciali autonomi per le case popolari » con quella « Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas ».

(È approvato).

Art. 5.

All'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta, da effettuarsi a termini dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137, sarà provveduto, previa la formazione della relativa graduatoria di assegnazione, da una Commissione da istituirsi presso il Ministero dell'interno, presieduta dal direttore generale della assistenza pubblica del Ministero medesimo e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e da due delegati dei profughi designati dalle rispettive Associazioni.

(È approvato).

Art. 6.

I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, potranno cumulare le integrazioni giornaliere di lire 200 e di lire 300, rispettivamente previste dagli articoli medesimi, con il sussidio di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

(È approvato).

Art. 7.

I profughi saranno iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei comuni in cui si stabiliscono, anche in deroga alle norme previste dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092.

(È approvato).

Art. 8.

Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite a sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi i quali risultino già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza.

In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente peraltro al coniuge o a uno dei figli.

Analoga preferenza spetta, nei concorsi comunali, per il conferimento di rivendita di generi di monopolio di terza categoria, a sensi dell'articolo 94 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati agli ex combattenti provvisti di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valor militare (n. 2 dell'articolo 94 sopracitato).

(È approvato).

Art. 9.

I profughi che si trovino in condizione di bisogno possono beneficiare, anche successivamente al 31 dicembre 1960, delle preferenze per l'emigrazione, di cui all'articolo 29 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

I suddetti profughi possono, inoltre, beneficiare dell'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, fino al 31 dicembre 1960.

(È approvato).

Art. 10.

In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, numero 1117, le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere presentate entro un anno dalla data dell'esodo.

(È approvato).

Art. 11.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari